

STATUTO

Capitolo I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Art. 1 - E' costituita una associazione italiana denominata "AAIITO (Associazione Allergologi ed Immunologi Italiani Territoriali ed Ospedalieri)".

---L'associazione ha la propria sede presso il domicilio del presidente pro-tempore.

---L'associazione è senza fini di lucro, libera, apolitica, apartitica, autonoma, indipendente, nei confronti delle altre associazioni mediche di categoria ed ha diffusione su tutto il territorio nazionale. L'associazione e anche i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriale e partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

---L'associazione adotta un proprio "logo" che la identifica sulla carta intestata, sui manifesti, sulle locandine, sui programmi scientifici ai quali essa partecipa.

---La durata dell'associazione è a tempo indeterminato ed avrà termine quando verrà a cessare lo scopo per cui è stata costituita o quando non sarà possibile il suo proseguimento.

---L'associazione non esercita attività sindacale né direttamente né indirettamente.

Art. 2 - L'associazione persegue i seguenti scopi:

a) aggregare sul piano nazionale gli Allergologi ed Immunologi Clinici che operano sia nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e parificate che come Liberi Professionisti, tutelarne gli interessi in campo morale, giuridico, economico, professionale, promuoverne l'attività scientifica, didattica e culturale;

b) studiare, proporre e sviluppare iniziative per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie allergiche ed immunologiche con particolare riguardo alle patologie di rilevanza sociale, raccogliendo anche i necessari finanziamenti presso enti pubblici o privati, aventi o meno personalità giuridica e presso persone fisiche, società e/o aziende farmaceutiche che hanno necessità di effettuare ricerca su farmaci;

c) intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni, pubbliche o private, a tutela e promozione della Allergologia ed Immunologia clinica (AIC) ospedaliera e territoriale, nonché dei diritti e della professionalità dei propri aderenti;

d) incrementare la efficacia e la appropriatezza delle procedure mediche specialistiche nel campo della Allergologia ed Immunologia clinica (AIC) anche attraverso la elaborazione, in un'ottica multi-disciplinare, di specifiche linee guida nei riguardi delle patologie a maggiore valenza epidemiologica e sociale;

e) perseguire attività di formazione continua permanente a favore dei soci attraverso la definizione di una specifica strategia e la individuazione di adeguati strumenti di informazione e confronto per la diffusione di linee-guida, ricerche tecnico-scientifiche e documentazione standard;

f) promuovere ricerche scientifiche finalizzate alla migliore comprensione dei meccanismi etiopatogenetici delle malattie allergiche ed immunologiche ed alla loro terapia;

g) promuovere trials clinici al fine di verificare efficacia e tollerabilità delle pratiche terapeutiche utilizzate e di quelle innovative, utilizzando anche l'analisi costo\efficacia;

h) favorire la diffusione di procedure cliniche basate sulle evidenze scientifiche

anche attraverso la elaborazione di linee guida in collaborazione con l'agenzia per i servizi sanitari regionali e la FISM;

- i) instaurare rapporti di collaborazione con altre società scientifiche, sia nazionali che internazionali, con il ministero della salute, le regioni, e aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
- j) cooperare con le associazioni degli utenti al fine di sensibilizzare i pazienti allergici in merito ai comportamenti più appropriati per la prevenzione delle allergopatie e di fornire adeguate informazioni circa le innovazioni terapeutiche;
- k) perseguire una corretta e trasparente politica sul conflitto di interessi con particolare riguardo per i documenti a valenza medico-legale;
- l) prevedere l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della associazione aggiornato costantemente.

Capitolo II: ASSOCIATI

Art. 3 - Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano le finalità e si impegnano a realizzarle.

---Sono Soci Ordinari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto:

A) i Medici Specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica (ovvero Allergologia e/o Immunologia);

B) i Medici che prestano servizio presso Unità Operative di Allergologia ed Immunologia Clinica o di discipline equipollenti o affini, nei presidi del Servizio Sanitario Nazionale e di strutture parificate, nonché quelli che svolgono attività libero-professionale in tali discipline;

C) i Medici che prestano servizio presso UU.OO. di allergologia ed immunologia clinica o di discipline equipollenti o affini degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e privato a valenza ospedaliera;

D) i Soci Ordinari che lasciano il servizio per trattamento di quiescenza ed i Medici attualmente in quiescenza che abbiano svolto l'attività professionale di cui ai punti A, B e C.

---Possono richiedere, altresì, di far parte

dell'associazione, in qualità di Soci Aggregati, i Medici e le altre figure professionali che, non rientrando nelle categorie di cui ai commi precedenti, dimostrino particolari interessi alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'associazione.

---E' prevista la figura di Socio Sostenitore in persone

fisiche o Enti che elargiscono contributi facoltativi e promozionali concordati con il Consiglio Direttivo, il cui giudizio di accettazione è vincolante.

---Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa che verrà determinata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

---Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la designazione a Presidente, o Socio Onorario di personalità del mondo scientifico e culturale italiane o straniere, nell'ambito o al di fuori dell'Associazione, con particolari meriti scientifici, organizzativi, sociali ed umane.

---Il Presidente Onorario può essere indicato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

---Presidente e Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, non possono ricoprire cariche in seno agli organismi statutari, partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di parola ma non di voto nella elezione delle cariche sociali.

Art. 4 - L'iscrizione all'Associazione non preclude la facoltà di iscrizione ad altre Società Scientifiche. I membri degli organismi statutari, i Responsabili ed i coordinatori dei gruppi di Studio, i Responsabili delle Sezioni Regionali e\o Interregionali e delle Macroaree territoriali non possono ricoprire contemporaneamente incarichi analoghi in altre Associazioni della stessa disciplina o affini salvo approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - L'iscrizione all'associazione avviene tramite domanda scritta di ammissione indirizzata alla Segreteria nazionale, contenente i dati e gli elementi richiesti nell'apposito modulo.

---L'ammissione è subordinata al parere insindacabile del Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile della Sezione Regionale competente.

---L'iscrizione non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, è valida per la durata dell'anno solare in corso e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo lettera di dimissioni del Socio indirizzata al Presidente.

Art. 6 - La qualifica di Socio impegna all'accettazione ed al rispetto dello statuto associativo, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere di qualsiasi deliberazione che, in base allo statuto ed alla legge, sia legittimamente stipulata, assunta, adottata dagli organi dell'Associazione.

Art. 7 - Decade da membro dell'Associazione il socio che:

- a) presenti per iscritto comunicazione di dimissione;
- b) perda i requisiti richiesti dal precedente art. 3;
- c) ometta di pagare la quota associativa per 2 anni consecutivi;
- d) violi il presente Statuto o le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

---La esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri. La comunicazione di decadenza avviene per lettera raccomandata e non dà diritto al rimborso, anche parziale, della quota associativa versata. I Soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

---Può essere riammesso il Socio che paghi interamente le quote arretrate o presenti domanda dopo un periodo di tempo non inferiore a 2 anni dalla data della decadenza.

Capitolo III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) le Sezioni Interregionali e Regionali;
- g) la Sezione di Aerobiologia, Ecologia e Prevenzione Ambientale, la Sezione per le Politiche Regionali, la Sezione per le Politiche Istituzionali e quella Ricerche ed Editoria;
- h) Comitato scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte

e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 9 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci di cui all'art.3 ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria una volta ogni anno.

---L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 15 giorni, anche mediante email inviato dalla Segreteria della Associazione o lettera raccomandata spedita a tutti i Soci contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata anche con telegramma, con preavviso di almeno 72 ore.

---Nell'Assemblea hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di iscrizione di almeno 1 anno.

---L'Assemblea delibera in merito :

- a) alla elezione, a voto segreto, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti ,nel rispetto delle norme e delle modalità stabilite dal regolamento elettorale che è parte integrante dello statuto, in occasione del Congresso Nazionale;
- b) alle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- c) alla quota associativa annua comprensiva dell'abbonamento agli organi di stampa societari su proposta del Consiglio Direttivo.

---L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore dalla prima, con qualsiasi numero di Soci presenti o rappresentati.

---Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34.

---La Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci per deliberare su eventuali modifiche dello Statuto proposte dagli stessi o sullo scioglimento della Associazione.

Art. 10 - La Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 13 Soci (tra i quali almeno due terzi Specialisti in Allergologia ed Immunologia Clinica), tutti con diritto di voto, di cui 11 eletti dalla Assemblea Congressuale, il Presidente eletto ed il Presidente uscente che viene nominato Past-President, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie.

---Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio. Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti nel corso del mandato triennale, verranno designati coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il socio con più anzianità di iscrizione e successivamente di età.

---Nella prima adunanza successiva alle elezioni, convocata dal Presidente il Consiglio Direttivo nomina con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice con prevalenza del voto del Presidente eletto in caso di parità:

- * il Presidente Designato;
- * il Vice-Presidente il Segretario;
- * il Tesoriere.

---I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili una sola volta consecutivamente (max. per due trienni consecutivi) fatta eccezione per il Tesoriere

ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

della Associazione, al fine di assicurare continuità e stabilità alla gestione amministrativa. Nel corso del Suo mandato in caso di dimissione o decadenza da tale incarico si decade anche dall'incarico di componente del Consiglio Direttivo. ---I componenti del consiglio direttivo non sono rieleggibili allorché abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

---Il Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni del Presidente o Presidente Designato o Vice-Presidente o Segretario o del Tesoriere, provvede alla surroga.

---Nel caso di dimissioni della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, la cui convocazione in seduta straordinaria può essere richiesta anche da un solo Socio, in deroga all'art. 9, provvede alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

---Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti, senza possibilità di delega.

---Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario. In assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Presidente Designato.

---Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

---Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su esplicita richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

---Il Consiglio Direttivo si riunisce insieme con i Responsabili Regionali almeno 2 volte l'anno.

---Il Consiglio Direttivo definisce le modalità del proprio funzionamento e di quello delle Sezioni di cui all'articolo 19 attraverso uno specifico regolamento.

Art. 11 - Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificata ragione, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica.

---Al suo posto subentra il Socio risultato primo tra i non eletti; la stessa procedura surroga le eventuali vacanze per dimissioni o altro titolo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito della responsabilità di gestire l'Associazione con tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elabora gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- b) procede all'adozione ed esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea;
- c) approva le domande di ammissione degli aspiranti Soci, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 3. del presente Statuto;
- d) delibera sulla decadenza dei Soci in relazione al precedente art. 7;
- e) nomina i Presidenti delle Commissioni, i Responsabili dei gruppi di studio, del SITO e della comunicazione, della Sezione di Aerobiologia, Ecologia e Prevenzione ambientale, della Sezione delle Politiche Regionali;
- f) nomina i Responsabili della Sezione Politiche Istituzionali;
- g) redige i regolamenti e le norme organizzative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea il valore della quota associativa annua;
- i) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- j) nomina, in prima applicazione, i Responsabili delle Sezioni Regionali e\o Interregionali e ne ratifica la elezione nelle fasi successive;
- m) nomina i componenti ed il Responsabile della Commissione sulla Formazione Permanente dei Soci, indica le linee di indirizzo strategico dell'ECM, ne valuta periodicamente i risultati;

ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

l) approva il bilancio consuntivo annuale presentato a firma del Tesoriere e del Presidente.

---Il Consiglio Direttivo esamina altresì eventuali controversie tra Soci, discute e propone provvedimenti o soluzioni da sottoporre al Presidente, esamina le istanze che i Soci ritenessero di dover sottoporre direttamente al Consiglio Direttivo.

---Contro eventuali provvedimenti disciplinari, compresi l'esclusione del candidato Socio o le dimissioni coatte di un Socio già iscritto, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

---Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano in qualità di membri aggiuntivi, con diritto di parola e non di voto, i responsabili delle attività cui all'art. 8, lettera g) ed all'art. 22.

Art. 13 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie.

---Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, mantiene i collegamenti con le altre Associazioni di categoria. Adotta i provvedimenti ordinari necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione deliberati in Consiglio Direttivo. Nel caso di urgenza, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può adottare provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Soci, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultima, alla prima convocazione.

---Si avvale della collaborazione del Past President, del Presidente Designato, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere con i quali costituisce l'Esecutivo, gestisce l'attività operativa da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Presidente Designato.

---Il mandato del Presidente non è rinnovabile, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie.

Art. 14 - Il Segretario mantiene i collegamenti con i componenti del Consiglio Direttivo; provvede alle pratiche ordinarie, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne conserva gli atti.

Art. 15 - Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che si renda necessaria, ivi compresa la facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancario e/o postali, per la durata del suo mandato.

---Il Tesoriere custodisce somme e valori della Associazione, tiene un registro di cassa, provvede ai pagamenti, prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci. Egli può avvalersi di commercialisti consulenti il cui incarico è disposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Consiglio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è composto da tre membri rieleggibili una sola volta consecutivamente (max. per due trienni consecutivi) che nominano, al loro interno, un Presidente. Controlla la regolare tenuta della contabilità e rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea in occasione del Congresso; redige apposita relazione ed esprime opinioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

---In caso di cessazione di uno dei componenti subentra il primo dei non eletti. In mancanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione fino alla

successiva Assemblea.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni, è composto da tre membri rieleggibili una sola volta consecutivamente (max. per due trienni consecutivi), i quali nominano al loro interno un Presidente. In caso di cessazione di uno dei componenti subentra il primo dei non eletti. In mancanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione fino alla successiva Assemblea.

---Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci ed Associazione, o tra i Soci stessi, che insorgano durante il rapporto societario, comprese quelle emergenti durante il riesame delle decisioni del Consiglio Direttivo prese ai sensi dell'art. 12. ---Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e costituiscono un arbitrato accettato dalle parti (escludendo pertanto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo per quanto espressamente previsto come ipotesi di reato).

---I Probiviri decidono quali arbitri irrituali, nel rispetto del principio di imparzialità e del diritto di difesa, con dispensa da ogni formalità, salvo che per le seguenti norme di procedura:

* l'intervento del Collegio deve essere richiesto mediante invio di raccomandata al suo Presidente, ed al Presidente dell'Associazione per conoscenza;

* entro trenta giorni dalla ricezione il Presidente del Collegio convoca le parti interessate con le modalità a suo giudizio più opportune per sentire le loro ragioni: entro sessanta giorni dall'ultima convocazione il Collegio comunica per raccomandata alle parti interessate la sua decisione.

Art. 18 - Le cariche in seno agli Organismi Statutari non comportano retribuzioni ad alcun titolo, salvo il rimborso delle spese sostenute per il proprio mandato.

Art. 19 - L'Associazione prevede la costituzione di Sezioni Regionali e/o interregionali e di una Sezione di Aerobiologia, Ecologia e Prevenzione Ambientale, una sezione per le Politiche Regionali e di una Sezione Giovani Specialisti riservata ai Soci di età inferiore a 40 anni.

---Le funzioni delle Sezioni Regionali o Interregionali sono:

- 1) studiare i problemi delle strutture di Allergologia ed Immunologia Clinica nell'ambito della/e regioni di competenza, informandone il Consiglio Direttivo nazionale;
- 2) elaborare proposte di interesse della specialità ai fini del loro inserimento nella programmazione ospedaliera e sanitaria regionale;
- 3) garantire i rapporti con le Amministrazioni Regionali, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per salvaguardare gli interessi delle specialità e degli associati;
- 4) promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale degli associati.

---La costituzione delle Sezioni Regionali avviene attraverso un'assemblea di tutti i Soci residenti nella Regione o nelle Regioni, su convocazione di un Responsabile ivi residente designato, in prima applicazione, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

---L'Assemblea regionale elegge, con voto segreto, fra i propri Soci ordinari un Direttivo Regionale, costituito da sette (7) componenti. Una Sezione Regionale o Interregionale può essere costituita allorquando sono presenti nel territorio di competenza un numero di Soci non inferiore a 20 (venti).

---Il Direttivo Regionale elegge nel proprio ambito con il sistema maggioritario e con voto segreto:

* un Coordinatore, al quale è demandato il compito di rappresentare la Sezione

ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

Regionale a tutti i livelli, secondo le indicazioni ed i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

* un Coordinatore Associato;

* un Segretario-Tesoriere.

---Il Direttivo Regionale viene rinnovato ogni tre anni con modalità analoghe a quelle previste per il Consiglio Direttivo Nazionale. Le sezioni regionali adottano le norme previste dal presente Statuto.

---Ogni Sezione Regionale, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari che regolano l'Associazione, gode di autonomia operativa e libertà di iniziativa, concorda con l'Esecutivo le politiche attuative delle linee strategiche dell'Associazione ed ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.

---Le Sezioni regionali devono adottare obbligatoriamente sulla carta intestata, su manifesti, locandine e programmi scientifici il logo dell'Associazione. Le sezioni regionali per la loro attività si avvalgono dell'autofinanziamento, in misura pari al 75% (settantacinque per cento) degli introiti e di una quota pari al 50% (cinquanta per cento) della quota associativa. I suddetti importi sono messi a loro disposizione secondo modalità decise dalla tesoreria nazionale.

---Eventuali contrasti tra membri del Direttivo delle Sezioni Regionali saranno esaminati, in prima istanza, dal Consiglio Direttivo nazionale nella sua qualità di organo disciplinare interno.

---Il Responsabile della Sezione Aerobiologia, Ecologia e Prevenzione Ambientale presenta alla approvazione del Consiglio Direttivo, entro 2 mesi dalla nomina, il regolamento della Sezione e la proposta di definizione dell'assetto organizzativo. Il Responsabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato per il triennio successivo a discrezione del Consiglio Direttivo. Quando non trattasi di membro eletto può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo sugli argomenti di propria competenza iscritti all'ordine del giorno.

---Il Responsabile della Sezione delle Politiche Regionali dura in carica tre anni e può essere riconfermato per il triennio successivo a discrezione del Consiglio Direttivo. - - - Quando non trattasi di membro eletto può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo sugli argomenti di propria competenza iscritti all'ordine del giorno.

Art. 20 Tutte le cariche a livello regionale sono rinnovabili solo per un secondo mandato.

---E' incompatibile la carica di responsabile Regionale e\o Interregionale o di Macroarea con quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 21 - Per potenziare l'attività culturale e scientifica dell'Associazione il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Commissioni di Lavoro e Gruppi di studio per le branche principali della specialità, a cui possono aderire i Soci che desiderano farne parte. Ogni Associato può partecipare attivamente ad uno o due di tali organismi.

---Il Consiglio Direttivo nomina per ogni gruppo di studio un Referente e per ogni Commissione un Presidente.

---La durata del mandato è di 3 (tre) anni e può essere riconfermato una sola volta.

---Non è prevista la costituzione di gruppi di studio regionali.

---Le norme fondamentali che regolano la attività dei Gruppi di studio e delle Commissioni sono le seguenti:

* la partecipazione di non aderenti all'Associazione, di comprovata competenza specifica, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo;

ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

- * eventuali studi di farmacologia clinica possono essere eseguiti sulla base di protocolli discussi e approvati dal Consiglio Direttivo;
- * i Referenti dei Gruppi di studio all'inizio della attività devono presentare al Consiglio Direttivo un programma organizzativo e scientifico che individui anche le fasi attuative del progetto e la durata prevista. Relazionano annualmente al Consiglio Direttivo lo stato di avanzamento dei lavori;
- * i Gruppi di studio concertano con il Consiglio Direttivo le modalità di copertura di eventuali spese;

- * le Commissioni si occupano della stesura dei documenti inerenti le posizioni di consenso ed i memoranda riguardanti aspetti di diagnostica e terapia, gli standard operativi e le linee-guida utili nei vari settori della attività professionale;
- * i documenti prodotti sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo prima della loro diffusione.

Art. 22. - Il Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità con le quali assicurare la pubblicazione di contributi scientifici dei Soci attraverso una propria rivista o rapporti di collaborazione con riviste esistenti.

---La pubblicazione di una Rivista che sia organo e proprietà dell'Associazione, verrà gestita dal Consiglio Direttivo attraverso uno specifico Regolamento che ne disciplini gli aspetti organizzativi e finanziari e attraverso la nomina di un Editore Responsabile e di un Editore Associato.

Art. 23. - Il Congresso Nazionale dell'Associazione ha cadenza triennale. La sede avrà una regolare successione dal Nord, Centro, Sud ed Isole dell'Italia.

- Il Consiglio Direttivo indice il Congresso nazionale e:
 - * nomina il Comitato Scientifico del quale i propri componenti fanno parte di diritto
 - * sceglie i temi congressuali tenendo conto delle indicazioni del Comitato Scientifico e delle Sezioni Regionali.
- Il Presidente della Associazione è anche Presidente del Congresso Nazionale ed è affiancato dal Comitato Scientifico nell'organizzazione e realizzazione del Congresso Nazionale.
- Il Presidente nomina un Comitato Organizzatore che gestisce direttamente o indirettamente il budget del Congresso garantendone la correttezza formale e tributaria: il Tesoriere Nazionale coordina il Comitato Organizzatore con il compito di verifica generale.
- Nell'ambito del Congresso Nazionale sono tenute sessioni dedicate ai lavori dei Gruppi di Studio e delle Commissioni di Lavoro.
- Le norme generali proposte per l'organizzazione del Congresso Nazionale devono essere applicate anche per i Congressi delle Sezioni Regionali e\o Interregionali: i Coordinatori Regionali ed il Segretario-Tesoriere regionale assumono reciprocamente i ruoli previsti per il Presidente e per il Tesoriere nazionali.
- Il patrocinio per Congressi non organizzati dalla Associazione può essere concesso ad enti, o altre Associazioni che ne facciano richiesta, solo dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Capitolo IV: PATRIMONIO – FINANZIAMENTI

Art. 24. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- * quote associative annue;
- * da contributi e donazioni di privati;
- * contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno

ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

di specifiche e documentate attività o progetti;

* contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari rimborsi derivanti da convenzioni;

* entrate derivanti da attività produttive e commerciali;

* rivista European Annals of Allergy and Clinical Immunology.

---I Soci versano la quota associativa di regola entro l'anno solare con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

---La regolarizzazione della posizione associativa può essere effettuata anche nella sede del Congresso Nazionale o tramite le Sezioni Regionali che provvedono alla notifica alla tesoreria ed al versamento della relativa quota.

Art. 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

---Il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio entro i quattro mesi successivi. La bozza di bilancio nei trenta giorni che precedono il Consiglio Direttivo che lo approva ed il bilancio dopo la sua approvazione devono essere tenuti presso la sede del Tesoriere a disposizione dei Soci che lo volessero consultare o volessero chiederne, a proprie spese, copia.

---I bilanci preventivi e consuntivi e degli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

---La Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori autonomi il cui contratto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Art. 26 - La Associazione si scioglie per delibera di una Assemblea Straordinaria assunta a maggioranza qualificata dei 2\3 dei Soci iscritti o per inattività del Consiglio Direttivo protratta per almeno due anni. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo in carica, o, in mancanza, la Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà i liquidatori, i quali, tenuto conto delle indicazioni ricevute, devolveranno il patrimonio sociale residuo a favore di Associazioni o Istituti Culturali non a scopi di lucro.

Art. 26 bis - Le attività sociali della Associazione vengono finanziate attraverso i contributi degli iscritti e di enti pubblici e soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse.

---A partire dall'anno 2005 (duemilacinque) la quota associativa annuale viene determinata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). La quota d'iscrizione è gratuita per i medici specializzandi in allergologia e immunologia clinica e per i medici al di sotto dei 38 anni di età.

---La attività ECM viene finanziata attraverso l'auto finanziamento e i contributi di enti pubblici e privati comprese le industrie farmaceutiche nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua sottoponendo a verifica il tipo e la qualità dell'attività svolta.

Capitolo V : REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 27 - Possano intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci da almeno 1 anno in regola con il pagamento di tutte le quote associative di cui all'art. 5 dello Statuto (anno in corso ed eventuali anni precedenti).

---Ogni Socio ha diritto a un voto e lo esercita, in seno all'Assemblea, personalmente o a mezzo di delega scritta ad altro Socio.

---La delega dovrà risultare o da scrittura autenticata da scrittura redatta

ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI

sull'apposito modulo vistato dalla Segreteria ed inviato preventivamente a tutti i Soci.

---La documentazione di cui sopra deve essere conservata dall'Associazione.

---Ciascun Socio rappresenta se stesso e non più di un altro Socio. I Soci sono al tempo stesso elettori ed eleggibili, tranne coloro che hanno pendenze giuridiche, disciplinari o non risultassero in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 28. - L'Assemblea nomina la Commissione elettorale composta da cinque Soci che eleggono il Presidente del seggio. Tale Commissione svolge anche funzione di verifica dell'eleggibilità dei candidati e del diritto al voto dei Soci.

Art. 29. - La lista dei candidati eleggibili è costituita dai soci che abbiano presentato o accettato ufficialmente la candidatura presso la Commissione elettorale almeno 2 ore prima dell'apertura del seggio elettorale.

Art. 30 Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto.

---Ogni Socio con diritto di voto riceverà una scheda per sé e per il socio eventualmente rappresentato. Su tale scheda dovranno essere espresse le scelte di voto per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri.

---I voti, in numero non superiore a quello dei componenti da eleggere per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti, e per il Collegio dei Proviviri, dovranno essere espressi segnando sulla scheda cognome e nome del candidato, pena l'annullamento della scheda.

---Dopo l'espressione del voto le schede saranno depositate nell'urna posta dinanzi alla presidenza del seggio.

---Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali.

Art. 31 - Delle operazioni elettorali deve essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente del seggio elettorale e dai componenti la Commissione elettorale.

Art. 32 - Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dagli associati, il cui dissenso risulti dal verbale, nel termine di un mese dalla data delle operazioni, dinanzi al Collegio dei Proviviri che deciderà entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 33 - Ogni modifica del presente Statuto è valida se approvata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata pari ai 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 34 Si applicano le disposizioni degli artt. 18 (Responsabilità degli Amministratori), 22 (Azioni di responsabilità contro Amministratori), 24 ultimo comma (Diritti patrimoniali dei soci receduti, esclusi o cessati), 36 (Ordinamento e Amministrazione delle Associazioni non riconosciute), 37 (Fondo comune), 38 (Obbligazioni) del Codice Civile.